

L.R. 5 novembre 2003, n. 16 ⁽¹⁾

Disposizioni riguardanti la Commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena ⁽²⁾.

Art. 1

Conferma della Commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena.

[1. La Commissione di cui all'*articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46* (Interventi per il sostegno di iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia), come da ultimo modificato dall'*articolo 25, comma 4, della legge regionale n. 31/1996*, costituita con D.P.G.R. 12 aprile 1999, n. 115, rimane in carica per l'esercizio delle sue funzioni sino all'adozione del provvedimento di ricostituzione e comunque non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge] ⁽³⁾.

Art. 2

Abrogazioni.

[1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 16 (concernente la costituzione dell'Istituto per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali dei cittadini italiani di lingua slovena) dell'*articolo 16 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13* (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000);

b) il comma 20 (recante la proroga della Commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena) dell'*articolo 14 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13* (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002)] ⁽⁴⁾.

¹ Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 12 novembre 2003, n. 46.

² La presente legge è stata abrogata dall'*art. 24, comma 1, lettera j)*, L.R. 16 novembre 2007, n. 26.

³ La presente legge è stata abrogata dall'*art. 24, comma 1, lettera j)*, L.R. 16 novembre 2007, n. 26.

⁴ La presente legge è stata abrogata dall'*art. 24, comma 1, lettera j)*, L.R. 16 novembre 2007, n. 26.